



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*  
Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783  
Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

ORDINANZA N° 506 DEL 05 MAGGIO 2022

## ORDINANZA BALNEARE

### IL SINDACO

**VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59”;

**VISTA** la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;

**VISTO** l’art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emettono ordinanza balneare di disciplina degli aspetti propri dell’attività turistico ricreativa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28/09/2007 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni inerenti alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative;

**VISTO** il Decreto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio Regionale n. 16066 del 24/10/2007, pubblicato su BURC del 28/12/2007, per l’esecutività del suddetto trasferimento di funzioni;

**VISTO** il vigente Testo Unico sulle Autonomie Locali di cui al D. Lgs. 267/00,

### ORDINA

#### ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) La stagione balneare è compresa tra il **1° maggio ed il 30 ottobre**, con garanzia dei servizi nel periodo ricorrente dal **1° giugno al 30 settembre**.
- 2) Ogni stabilimento balneare, nell’arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno quattro mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.
- 3) L’installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità al progetto autorizzato dai competenti uffici comunali. Nessuna modifica può essere apportata allo stato dei luoghi, non è consentita movimentazione della sabbia e accumulo della stessa, tutte le strutture devono essere completamente amovibili.



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

- 4) Le aree in concessione dovranno essere delimitate secondo quanto previsto in progetto. In ogni caso, al fine di garantire il libero transito, le recinzioni si devono interrompere ad una distanza di 5 metri lineari dalla battigia.

## **ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI**

- 1) La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia è riservata di norma alla balneazione.
- 2) Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e posti a distanza massima di metri 10 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.
- 3) Nelle zone di mare antistanti le aree non in concessione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.
- 4) Nella predetta zona di mare è vietato:
  - a) il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
  - b) l'ormeggio e la sosta di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

## **ART. 3 - ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE**

- 1) E' vietata la balneazione:
  - a) nella zona interessata dal cosiddetto approdo turistico;
  - b) nel raggio di mt. 100 dall'imboccatura del cosiddetto approdo turistico;
  - c) all'interno del corridoio di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
  - d) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione, per motivi igienico-sanitari;
  - e) negli specchi d'acqua preclusi alla balneazione per pericolo caduta massi disposto con ordinanza sindacale;
  - f) all'interno degli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime destinate dal piano spiaggia alla sosta ed allo stazionamento libero, all'alaggio ed al varo di imbarcazioni;
  - g) nel raggio di 10 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

## **ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE**

- 1) Nelle spiagge del Comune di San Nicola Arcella destinate alla libera balneazione, e vietato:
  - a) lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle attività balneari. Per la sosta delle piccole unità navali sono state individuate apposite aree nel vigente Piano Comunale di Spiaggia;
  - b) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;
  - c) lasciare, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
  - d) campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture;
  - e) transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti;
  - f) praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all'igiene dei luoghi;
  - g) tenere radio o altro apparecchio di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica;
  - h) accendere fuochi;
  - i) distendere reti;
  - j) gettare in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere;
  - k) introdurre ed usare anche all'interno delle cabine degli stabilimenti balneari bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco;
  - l) esercitare attività commerciali anche in forma itinerante, attività pubblicitaria, attività promozionali, svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché degli ulteriori permessi prescritti per legge;



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

**Provincia di Cosenza**

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

m) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione dei cani guida per i non vedenti e dei cani brevettati da salvataggio al guinzaglio, nonché di quanto previsto agli artt. 4 e 5 punto 12 e 13.

## **ART. 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI**

- 1) Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle 08.00 alle 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ove possibile.
- 2) Ogni stabilimento deve essere provvisto di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti, nonché autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività di posa sdraio ed ombrelloni.
- 3) È fatto obbligo di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico nel luogo di prestazione dei servizi un cartello (in almeno due lingue) contenente il prezzo comprensivo di iva dei servizi medesimi, conformemente a quanto previsto dalla L. 25/08/91 n° 284 ed al decreto Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16/10/1991.
- 4) I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:
  - a) almeno un assistente abilitato al salvamento (*nel caso il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione*) e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
    - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";
    - brevetto di "Bagnino di Salvataggio" rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento;
    - brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).
  - b) una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
  - c) un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) "SALVATAGGIO" ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto con relativa



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

- cima, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
- d) cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante, montato su un rullo fissato saldamente al terreno;
- e) un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante di 2,5 metri ed immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
- f) due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono posizionati ai due lati estremi della concessione fronte mare;
- g) un binocolo (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
- h) un paio di pinne (immediatamente disponibili nella postazione di salvataggio);
- i) pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
- Bandiera bianca: regolare attivazione della postazione;
  - Bandiera gialla: obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento;
  - Bandiera rossa: balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento;
- l) megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio).
- 5) Detto bagnino di salvataggio o assistente bagnante deve indossare una maglietta con la scritta "SALVATAGGIO", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio.
- 6) Al fine di far fronte alle esigenze del bagnino di salvataggio o assistente bagnino abilitato, durante la fascia oraria nell'espletamento del servizio, dovute a temporanee cause di forza maggiore, è fatto obbligo issare bandiera rossa e dare comunicazione immediata ai bagnanti. Tale assenza deve essere limitata al tempo strettamente necessario alle esigenze sopra richiamate.
- 7) Il bagnino o l'assistente deve stazionare nelle postazioni specificate oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
- 8) Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo, comportino situazione di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione.



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*  
Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783  
Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

In tal caso il servizio di salvataggio è sospeso ed il concessionario è manlevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.

## **ART. 6 – ULTERIORI DOTAZIONI DI SICUREZZA PER GLI STABILIMENTI BALNEARI**

- 1) tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso (cartello ben visibile con indicato il numero telefonico del Pronto Soccorso e dell'Ospedale più vicino munito di ambulanza, del Comando Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto competente per territorio, ecc.);
- 2) tabella recante i significati delle bandiere esposte;
- 3) idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
- 4) utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'autorità marittima e comunale;
- 5) un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
  - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 Atm. ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 atm; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
  - 2 maschere per ossigenoterapia, una della misura per adulti ed una di tipo pediatrico;
  - una cannula di respirazione bocca a bocca;
  - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
  - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
  - tre cannule oro-tracheali;
  - un tiralingua e un apribocca.
  - Tutti gli stabilimenti balneari devono dotarsi in forma associata, dandone comunicazione al servizio di polizia municipale, di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno di un'area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. A tal



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

proposito è stata stipulata una convenzione con la Croce Rossa Italiana dell'Alto Tirreno Cosentino per consentire la formazione di personale sulle modalità operative per l'uso del defibrillatore semiautomatico. Coloro che non intendono farlo in forma associata, devono dotarsene singolarmente. Almeno due defibrillatori semi automatici devono essere presenti in località Arcomagno-Fiuzzi e due in località Marinella-Baia Azzurra.

- 6) L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento deve essere comunicato per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.

## **ART. 7 - VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE**

- 1) I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n°104/92.
- 2) Nelle aree in concessione devono essere predisposti, in particolare, appositi percorsi mobili da posizionare sulle spiagge sia parallelamente alla battigia - al fine di garantire l'accesso al mare - che normalmente alla battigia - al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree stesse - anche se detti percorsi non sono riportati nel titolo concessorio.
- 3) Allo stesso fine, detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe alle aree in concessione, previa semplice comunicazione al Comune di San Nicola Arcella - Ufficio Tecnico - Servizio Demanio" e dovranno, comunque, essere rimossi al termine della stagione balneare.
- 4) A cura dei concessionari devono essere individuati all'interno delle aree in concessione, localizzati e segnalati con apposita cartellonistica (mt 1.00 x 0.50 mt con l'indicazione "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA") specifici varchi di larghezza non inferiore a 1.50 mt. al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area in concessione, anche al fine della balneazione, escludendo la permanenza e/o sosta nella fascia dei 5 mt. della battigia.
- 5) Ove tale disposizione non venga rispettata si dovrà procedere ad apposita procedura sanzionatoria a cura della Capitaneria di Porto o della Polizia Municipale, attivata anche da semplice comunicazione dei cittadini.
- 6) Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è vietato utilizzare nelle aree e strade di accesso al mare l'uso di mezzi meccanici da utilizzare per lo svolgimento delle operazioni di movimentazione delle imbarcazioni.
- 7) Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito, si interrompono ad



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

una distanza di ml. 5 dalla battigia. Nella fascia dei 5 ml. dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

## **ART. 8 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE AREA IN CONCESSIONE**

- 1) Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche nello specchio d'acqua immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia (contenitori per la raccolta differenziata).
- 2) Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare, devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: mt. 3 tra le file e mt. 2.50 tra ombrelloni della stessa fila.
- 3) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- 4) È vietato l'uso di sapone e shampoo per le docce e lo sversamento di tali acque nella rete fognaria.

## **ART. 9 - ACCESSO AI CANI**

- 1) Per la stagione balneare 2022 i titolari degli stabilimenti balneari del Comune di San Nicola Arcella possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso ai cani in proprietà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - apporre apposita segnaletica all'ingresso indicante la possibilità di accesso ai cani;
  - delimitare, segnalare ed attrezzare una zona di spiaggia destinata ai cani, garantendo adeguata copertura dai raggi solari, distanza minima tra un cane e l'altro per la libertà di movimento e l'assenza di interferenza;
  - assicurare adeguata pulizia dell'arenile;
  - vietare l'accesso in acqua al cane.
- 2) I proprietari dei cani condotti all'interno degli stabilimenti che ne ammettono l'accesso hanno l'obbligo:
  - di esibire al titolare dello stabilimento il libretto sanitario rilasciato dal veterinario sul quale sono registrate tutte le vaccinazioni effettuate dal cane;



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

- rimuovere qualunque deiezione degli animali con strumentazione idonea (sacchetti e palette) alla pulizia dei luoghi ed alla rimozione dei residui organici con l'obbligo di conferirli nei cassonetti adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati;
  - utilizzare il guinzaglio e la museruola secondo le prescrizioni contenute nell'Ordinanza 3 Marzo 2009 del Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
- 3) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a cose, persone o animali, provocati dal cane stesso.

## **ART. 10 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE**

- 1) Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente.
- 2) La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite Ordinanze.

## **ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Tutti i percorsi pedonali di accesso alla spiaggia dovranno essere fruibili alla libera circolazione pubblica, privi di qualsiasi opera che determini e limiti l'accesso ai lidi concessionari e alla spiaggia libera.
2. Tutte le concessioni dovranno essere delimitate con appositi picchetti di colore rosso, che determinano i vertici dell'area in concessione, per eventuali controlli da parte delle amministrazioni preposte.
3. Tutti i corridoi di lancio ed atterraggio, sono di uso pubblico, così come disciplinato dal Codice della Navigazione.
4. I mezzi utilizzati per l'alaggio dovranno avere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente sull'alaggio a mare di imbarcazioni, nonché tutte le documentazioni aggiornate per tali operazioni.
5. L'utilizzo delle aree di alaggio è ammesso tra le ore 20.00 e le ore 8.00.
6. Nella Zona Marinella, tra il muro di delimitazione della strada del lungomare e le concessioni demaniali dovrà essere assicurata un'area libera di larghezza di 2,00 metri, per tutta la lunghezza dell'arenile. L'accesso ai lidi dovrà essere sistemato con



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

**Provincia di Cosenza**

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

adeguate rampe provvisorie in modo da non creare ostacolo al passaggio nella suddetta fascia.

7. E' fatto divieto tenere ad alto volume radio ed in genere, apparecchi di diffusione sonora, sia nelle aree pubbliche che nelle aree in concessione.
8. La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Nicola Arcella, sul sito istituzionale [www.comune.sannicolaarcella.cs.it](http://www.comune.sannicolaarcella.cs.it), nella sezione "Ordinanze" e nella sezione "Trasparenza, valutazione e metodo" art. 18 D.L. n. 174/2012.
9. La stessa dovrà essere esposta a cura dei concessionari di esercizi balneari, in luogo ben visibile degli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, in modo da poter essere facilmente consultata da chi ne abbia interesse.

## **LA PRESENTE ORDINANZA VIENE TRASMESSA:**

- Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- All' Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Maratea;
- Al Comando dei Carabinieri di Scalea CS;
- Al Comando Polizia Municipale - sede;
- Al Segretario Comunale - sede.

*Per quanto non previsto, si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza. Ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione. "Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'Autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo o aeronautico ovvero delle zone portuali della navigazione interna è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,00 ad euro 3.098,00". Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza della pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico - ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.*

Si demanda al Comando della Polizia Locale, a tutte le Forze dell'Ordine, nonché tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo e la verifica sulla corretta attuazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

Al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, con sede in Catanzaro, entro 60 (sessanta)



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

Via Nazionale, 5 - C.F. 00345230783

Tel. 0985/3218 - fax 0985/3447

giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni sempre decorrenti dai predetti termini.

Dalla Residenza Municipale, li 05/05/2022 – Prot. n° 4227

IL SINDACO  
F. to Eugenio Madeo

## NUMERI TELEFONICI

GUARDIA COSTIERA EMERGENZA IN MARE	<b>1530</b>
PRONTO SOCCORSO	<b>118</b>
UFFICIO CIRCONDARIALE M. MO - MARATEA	<b>0973/877120 - 0973/876859</b>
UFFICIO LOCALE MARITTIMO - SCALEA	<b>0985/040244</b>
COMUNE DI SAN NICOLA A. – UFF. DEMANIO	<b>0985/3218 - 5 - 1</b>
POLIZIA MUNICIPALE SAN NICOLA ARCELLA	<b>0985/3916 - 3218 - 5 - 2</b>
CARABINIERI SCALEA	<b>0985/920888</b>
CARABINIERI - PRONTO INTERVENTO	<b>112</b>
VIGILI DEL FUOCO	<b>113</b>